



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 427 del 22/05/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

36) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EMILIANO PERELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. RONCIGLIONE UNITED A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1 LETT. L), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ RONCIGLIONE UNITED A R.L..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 373 del 17/04/2026

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 805 pfi 25-26 avente ad oggetto: *Dichiarazioni rilasciate mediante social network facebook dal sig. Emiliano Perelli, dirigente tesserato per la società S.S.D. Ronciglione United, nei confronti della classe arbitrale*; deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

“post” pubblicato dal sig. Emiliano Perelli in data 14.2.2026, alle ore 21.35, nel profilo  personale del social network “facebook”;

“post” pubblicato dal sig. Emiliano Perelli in data 14.2.2026, alle ore 23.21, nel profilo  personale del social network “facebook”;

foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società S.S.D. Ronciglione United a r.l.;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. In data 14.2.2026, nel corso ed al termine della gara Internazionale Milano – Juventus

disputata il 14.2.2026 e valevole per il campionato di Serie A arbitrata dal sig. Federico La Penna, arbitro effettivo della sezione AIA di Roma 1, il sig. Emiliano Perelli ha pubblicato nel profilo personale del social network "facebook" due "post".

Nel primo "post" pubblicato alle ore 21.35, dopo la condivisione di due fotografie riproducenti tra gli altri l'amministratore delegato ed il presidente della Lega Serie A, il segretario generale ed il presidente della Uefa, nonché il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, tutti seduti nella tribuna dello stadio, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"La Penna e della sezione di Roma 1, stessa dell'arbitro che ma dato 6 mesi di squalifica per le proteste per un gol immaginario. Una sezione di imbecilli dalla terza categoria a salire. Bastoni doveva essere ammonito per simulazione e espulso lui invece di Kaluku. D'altronde con sta tribuna stile ex DDR che te potevi aspetta!"* (con inserimento al fianco del testo di quattro emoticon raffiguranti la faccina che ride – n.d.r.). *P.S. Inventato pure il primo di giallo, siamo alle comiche"*.

Il secondo "post", pubblicato alle ore 23.21, poi, riporta le seguenti espressioni: *"La sezione AIA Roma 1 (da dove viene La Penna) va chiusa e rasa al suolo. Una scuola di spocchiosi imbecilli. Stessa sezione del Sig. Giordano Piovesan che vede dentro questo gol allucinazione li addestrano da piccoli!!! Fermateli!!"*.

Le dichiarazioni rese dal sig. Emiliano Perelli devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione consistiti nella diffusione attraverso *social network* accessibile a tutti.

Le espressioni utilizzate, in relazione alle quali né il sig. Emiliano Perelli né la società S.S.D. Ronciglione United a r.l. hanno pubblicato smentite o rettifiche, poi, sono obiettivamente offensive e ledono la reputazione della sezione AIA di Roma 1 e della classe arbitrale nel suo complesso, nonché della Lega di Serie A, della FIGC e della UEFA.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

A carico del sig. Emiliano Perelli, inoltre, deve essere applicata l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1 lett. I), per aver commesso il fatto, consistito nella propalazione di dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali, mediante mezzo di diffusione quale un *social network* accessibile a tutti.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Emiliano Perelli, dirigente tesserato per la S.S.D. Ronciglione United a r.l., infine, consegue la responsabilità oggettiva di tale società.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa fra i quali:

- provvedimento della Procura Generale dello Sport Prot. n. 36 del 9 ottobre 2025;
- copia integrale degli atti del procedimento iscritto al n. 805 pfi 25-26;
- segnalazione del sig. **Emiliano Perelli**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Ronciglione United a r.l.;
- "post" pubblicato dal sig. Emiliano Perelli in data 14.2.2026, alle ore 21.35, nel profilo personale del *social network* "facebook";

"post" pubblicato dal sig. Emiliano Perelli in data 14.2.2026, alle ore 23.21, nel profilo ^[1] personale del *social network* "facebook";

foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società S.S.D. Ronciglione United a r.l.;

All'udienza del 16.04.2026 era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. *Alessandro D'Oria*, mentre compariva per i deferiti l'Avv. *Matteo D'Angelo* (in rappresentanza del sig. *Perelli*), il sig. *Perelli Emiliano*, il sig. *Luca Serafinelli* (per la società *Ronciglione United A R.L.*).

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti come di seguito:

-n. 100 giorni di inibizione, ridotta di 1/3, per la sanzione finale di n.67 gg mesi di inibizione.

In relazione ai rimanenti deferiti la Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, chiede la sanzione dell'ammenda di euro 800,00 a carico della società Ronciglione United A R.L..

Il sig. Serafinelli, in rappresentanza della società Ronciglione United A R.L. chiede come possa una società controllare ed eventualmente impedire ad un singolo soggetto, seppur proprio tesserato, di scrivere un post su un suo social personale, a suo nome e non per conto della società; non ritiene altresì che la società debba essere al corrente di tutto quello che fa un tesserato fuori dal contesto sportivo.

Ribadisce in ogni modo l'estraneità della società dai fatti oggetto del presente deferimento, in quanto non è usanza della stessa società che vengano espressi pareri sui social.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, sull'applicazione delle sanzioni così come illustrate, non emergendo dagli atti elementi che possano portare al proscioglimento del deferito, applica al sig. Emiliano Perelli l'inibizione di n. 67 giorni di inibizione per aver commesso il fatto con altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali.

Dall'esame degli atti d'indagine, altresì, questo Tribunale ritiene la società Ronciglione United A R.L. responsabile delle violazioni ascritte poichè risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta in base ai regolamenti federali, è responsabile oggettivamente, fino a prova contraria, degli illeciti sportive che risultano commessi dall'operato dei suoi dirigenti e tesserati; ritiene però di poter addivenire ad una ammenda più bassa rispetto a quanto richiesto dalla Procura, per riportarla ai parametri solitamente usati per casi simili.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare al sig. Perelli Emiliano l'inibizione di n.67 giorni.

Di ritenere, altresì, la società Ronciglione United A R.L. responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 300,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 22 maggio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato